

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 1951

(59<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (D'iniziativa dei deputati Bertola ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 659 e <i>passim</i>
LOVERA, <i>relatore</i> . . . . .	660 e <i>passim</i>
LAMBERTI . . . . .	660 e <i>passim</i>
MAGRÌ . . . . .	660 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina . . . . .	661
BANFI . . . . .	661 e <i>passim</i>
TONELLO . . . . .	661
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	662
FILIPPINI . . . . .	662
DE SANCTIS . . . . .	663

« Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali » (N. 1899) (D'iniziativa dei deputati Bianca Bianchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MERLIN Angelina, <i>relatore</i> . . . . .	665
PRESIDENTE . . . . .	666 e <i>passim</i>

TOSATTI . . . . .	Pag. 667
LOVERA . . . . .	667
FILIPPINI . . . . .	667
DELLA SETA . . . . .	668
MAGRÌ . . . . .	668
CERMIGNANI . . . . .	669
LAMBERTI . . . . .	669
BANFI . . . . .	669
DE SANCTIS . . . . .	669

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saponi, Tignino, Tonello e Tosatti.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie ».

La Commissione finanze e tesoro ha trasmesso, in data 28 novembre 1951, il seguente parere: «La Commissione finanze e tesoro rileva che il provvedimento concede benefici superiori a quelli consentiti per le altre carriere dello Stato a ruoli chiusi. Trattandosi, invece, nel caso in esame di carriera a ruoli aperti sarebbe opportuno che i benefici fossero contenuti in limiti più ristretti. La Commissione propone pertanto che il testo del disegno di legge sia così emendato: nel primo comma, all'inciso «in ragione di due terzi» sostituire l'altro «in ragione della metà e con un massimo di anni cinque».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, *relatore*. I colleghi ricordano che la Commissione, a suo tempo, era stata unanime nell'approvare il disegno di legge, come era giunto a noi dalla Camera. Tuttavia, ne dovemmo sospendere l'approvazione in attesa che la Commissione finanze e tesoro ritornasse sul suo parere sfavorevole.

Attraverso l'opera del Presidente e la mia si è riusciti, infine, ad ottenere che la Commissione finanze e tesoro ritornasse sul suo giudizio, e si pronunciasse in favore di un riconoscimento, sia pure limitato, del servizio prestato precedentemente.

Ora credo che ci convenga di approvare il disegno di legge con gli emendamenti suggeriti dalla Commissione finanze e tesoro, per evitare di dover portare il provvedimento in Aula e ritardarne ancora l'approvazione. Faccio presente che i rappresentanti delle categorie sono soddisfatti di un riconoscimento anche in questi limiti.

Mi permetto, però, di fare osservare che sarebbe forse più conveniente una dizione leggermente diversa da quella suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, che potrebbe essere la seguente «in ragione della metà e su un massimo di dieci anni».

Con la formulazione da me proposta appare chiaro che si riconosce il servizio precedentemente prestato in ragione della metà e che non si tiene conto degli anni di servizio oltre i dieci. La formula suggerita della Commissione finanze e tesoro può, invece, far sorgere il dubbio che dei cinque anni indicati se ne debba riconoscere solo la metà.

LAMBERTI. L'emendamento Lovera è sostanzialmente identico a quello della Commissione finanze e tesoro, ma forse è preferibile perchè maggiormente chiaro.

Desidero, però, richiamare l'attenzione dei colleghi su un'altra questione. Non ho niente in contrario a che il riconoscimento del servizio sia ridotto da due terzi alla metà e che si stabilisca un massimo di anzianità utile; però penso che sarebbe ragionevole chiedere l'abolizione dei tre anni di straordinariato. In tutti i casi analoghi, sia nell'ambito della pubblica istruzione, come in altre Amministrazioni dello Stato, il dipendente che ha raggiunto la qualifica di ordinario, passando ad altro ruolo o ad altro gruppo non ridiventa «straordinario», ma fa semplicemente un periodo di prova sempre come ordinario. Questo periodo di prova per gli impiegati amministrativi è generalmente breve, si riduce a sei mesi; nella scuola, viceversa, è più esteso. Ma si tratta in tutti i casi di un periodo di prova, e non già della retrocessione alla condizione di «straordinario». Gli insegnanti elementari, che superino un concorso per le scuole medie debbono, pertanto, compiere sei anni di straordinariato, cioè tre anni quando sono ammessi nel ruolo dei maestri, dopo i quali diventano ordinari; poi tre anni ancora di straordinariato, quando vincono il concorso per cattedre di scuole medie. Mi sembra, invece, più ragionevole quanto è disposto per gli insegnanti delle scuole medie inferiori, che vincono un concorso per i licei, perchè costoro rimangono ordinari e fanno un anno di prova.

MAGRÌ. Vorrei chiedere al relatore se è in grado di dirmi come venga computato il servizio di ruolo *B* agli insegnanti di scuola media che, in seguito a concorso per titoli e per esame, passano al ruolo *A*. Ad esempio, all'insegnante di lettere della scuola media che, in seguito a concorso diviene insegnante dei licei e passa, quindi, dal ruolo *B* al ruolo *A* come gli viene computato il servizio prestato in ruolo *B* ai fini della carriera nel ruolo *A*?

Per quanto concerne la proposta del collega, Lamberti vorrei chiedere all'onorevole Presidente quale sia il trattamento che viene fatto ai professori di ruolo delle scuole secondarie che passano, in seguito a concorso, all'insegnamento universitario, se, cioè, essi siano

tenuti a fare, come credo, il periodo di straordinario. Vorrei richiamare l'attenzione del collega Lamberti sul fatto che al posto di insegnante nelle scuole elementari si accede con un titolo di studio fundamentalmente diverso da quello previsto per le scuole secondarie. Quindi, non credo che possa valere l'analogia dell'impiegato di Stato che passa ad altro ruolo. Ritengo, quindi, che il periodo di straordinario debba essere mantenuto.

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo con il collega Lamberti per quanto riguarda l'abolizione dello straordinario. Il disegno di legge si basa su questo criterio fondamentale, che la scuola sia un tutto organico, dalla scuola elementare a quella universitaria.

Quanto alla questione del limite dei dieci anni, non ne ravviso l'opportunità. Perché dobbiamo limitare il riconoscimento del servizio prestato? Direi, anzi, che colui il quale ha prestato il suo servizio più a lungo nelle scuole elementari porta con sé una maggiore esperienza, una maggiore capacità acquisita nel lungo periodo di insegnamento.

Sarei, quindi, favorevole all'abolizione del limite massimo, nel senso che si debba valutare la metà dell'intero servizio prestato.

BANFI. Sono favorevole al criterio che ha ispirato il disegno di legge, cioè al criterio della unità del lavoro scolastico. È da molto che anche i professori universitari si battono per ottenere il riconoscimento di una parte del servizio prestato nelle scuole medie. Mi pare che questo disegno di legge apra la strada alla necessità di valutare gli anni compiuti in gradi di scuola inferiori.

Quanto al limite dei cinque anni, si tratta di una questione che concerne la Commissione finanze e tesoro; e il relatore, anche se precedentemente favorevole alla estensione più vasta, propone oggi di accettare l'emendamento limitativo suggerito dalla 5ª Commissione.

Circa infine la questione dello straordinario, nessuno più di me è favorevole a considerare le esigenze degli insegnanti, ma dobbiamo anche tener presenti le necessità della scuola. Come faceva notare il collega Magri, il passaggio dall'insegnamento elementare all'insegnamento medio implica, prima di tutto, un titolo di studio differente, ed, in secondo

luogo, una funzione radicalmente differente. Ora il periodo di straordinario dà garanzia all'Amministrazione scolastica che l'insegnante sappia compiere effettivamente la sua funzione di insegnante in quella determinata scuola. Non possiamo, quindi, approvare la soppressione del periodo di straordinario sia per gli insegnanti della scuola media che provengono dalla scuola elementare, sia per i docenti universitari che provengono dalla scuola media.

TONELLO. Ero dell'avviso di votare la legge come ci è stata trasmessa dalla Camera; ma dal momento che gli interessati, come ha fatto rilevare il collega Lovera, sono disposti ad accettare la soluzione, suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, non credo che sia il caso di ritardare oltre l'approvazione del presente provvedimento.

LOVERA, *relatore*. Rispondendo al collega Lamberti osservo che nella proposta di legge non è richiesta la diminuzione degli anni di straordinario; e ciò perchè la stessa categoria interessata non insiste su una simile iniziativa, ma chiede soltanto il riconoscimento del servizio prestato, come insegnanti elementari.

Inoltre, dal momento che la categoria è soddisfatta del riconoscimento anche in questi limiti, non credo che sia opportuno modificare la sostanza dell'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

Quanto alla domanda del collega Magri, ricordo che gli insegnanti che dal ruolo B passano al ruolo A sono sottoposti ad un anno di ordinariato in prova; e quando abbiano superato questa prova, il servizio prestato nel ruolo B viene riconosciuto ai fini della carriera e ai fini della pensione.

MAGRÌ. Ho rivolto la domanda, cui si è riferito il collega Lovera, perchè un professore mi ha scritto lamentando che agli insegnanti che passano dal ruolo B al ruolo A, non viene riconosciuto, agli effetti della carriera, il servizio prestato. Ora approvo il disegno di legge all'esame, ma mi riservo di presentare, ove questa iniziativa non sia presa dal Ministero, un disegno di legge inteso a riconoscere il servizio prestato nelle scuole medie a coloro che passano alle scuole superiori.

**PRESIDENTE.** Il senatore Banfi ha messo in rilievo quale è il significato, ed il pericolo profondo di questa legge. Si tratta di una innovazione radicale in quello che è un concetto di base dell'intero nostro ordinamento amministrativo.

Il nostro ordinamento amministrativo, infatti, non tiene conto di altra anzianità che non sia quella di funzione. Quindi il maestro elementare ha unicamente l'anzianità della sua funzione; e, pertanto, passando ad altra funzione inizia un nuovo periodo di anzianità. Analogamente il professore di scuola media, passando ad altra funzione, nella fattispecie all'insegnamento liceale, inizia un nuovo ciclo di anzianità. L'anzianità precedente vale per intero ai fini della pensione, ma non ai fini della carriera nella nuova funzione. Tale principio è un cardine del nostro ordinamento amministrativo. Il presente disegno di legge, che sembra un provvedimento di poco conto, incide su quel criterio, mette la scure proprio alla base dell'albero.

Perciò, richiamo la Commissione a considerare la gravità di una eventuale deliberazione in merito, gravità che non è ipotetica, perchè i senatori Banfi e Magri hanno fatto immediatamente capire che la conseguenza logica dell'approvazione della proposta, oggi al nostro esame, sarebbero una seconda e una terza legge che dovrebbero assicurare benefici analoghi, l'una ai professori di scuola media che diventano professori di liceo, l'altra ai professori di liceo e agli assistenti universitari che diventano professori universitari, restando inteso che un simile criterio potrebbe estendersi anche ad altre Amministrazioni dello Stato.

**LAMBERTI.** Ho riflettuto anch'io su tale problema. Per quanto concerne la scuola c'è da osservare, però, che la differenza di funzioni esiste solo entro certi limiti, perchè la funzione dell'insegnante, dalla scuola elementare a quella universitaria, è quella di insegnare. Invece, nelle carriere amministrative esiste una notevole differenza di funzione da impiegato a capo ufficio, e così via.

Quindi se è vero che il presente disegno di legge incide su un principio sin qui seguito, è anche vero che esso si sforza di esprimere l'unità sostanziale della funzione dell'inse-

gnante, unità che noi abbiamo più volte sostenuto e che vogliamo qui riaffermare.

Questo come tesi generale. Nel caso particolare, poi, non dobbiamo dimenticare che lo Stato, poichè si preoccupa di facilitare il passaggio degli insegnanti di provata esperienza dalle scuole elementari alle scuole medie — infatti or non è molto noi abbiamo approvato un disegno di legge, con il quale abbiamo perfezionato il sistema delle borse di studio che debbono consentire agli insegnanti elementari di poter essere distaccati presso i Magisteri al fine di conseguire quel titolo che permetta loro l'accesso alle scuole medie — non deve poi rendere dubbiosi gli insegnanti a tentare tale passaggio negando loro il riconoscimento del servizio prestato.

**PRESIDENTE.** Essi conseguono sempre un beneficio, dato che iniziano una carriera nuova, che comporta gradi superiori.

**LAMBERTI.** Ma ci sono dei casi in cui può convenire non iniziare una nuova carriera. Ad esempio, un individuo, che ha conseguito il grado nono potrebbe non avere interesse a passare nella scuola media al grado undecimo, perchè, se è avanti negli anni, non potrà raggiungere una seconda volta il grado nono.

**VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Condivido le preoccupazioni del Presidente. Il senatore Magri ha sottolineato immediatamente la necessità di una legge che accordi lo stesso beneficio agli insegnanti delle scuole medie che passino alle scuole secondarie; il senatore Banfi ha prospettato il caso dei professori liceali che passano alle università. Oggi che la carriera universitaria è così pesante, come si potranno negare anche ai professori universitari i benefici riconosciuti agli insegnanti delle scuole medie? Ma tale principio, che può avere conseguenze relative nella scuola, potrebbe essere trasferito nelle altre Amministrazioni dello Stato; il che porterebbe a quegli inconvenienti che sono stati accennati.

Il Ministero, *oborto collo*, aderisce alla presente proposta di legge poichè gli effetti ne sono molto limitati; tuttavia intende far rilevare la gravità delle conseguenze cui si va incontro.

**FILIPPINI.** Ero venuto per discutere questa leggina come una cosa di poco conto; ma le

osservazioni del Presidente, alle quali si aggiungono quelle dell'onorevole Sottosegretario, sono sconcertanti. Dichiaro, pertanto, che non sono in grado di pronunciare il mio giudizio, e che mi asterrò, quindi, dal voto.

BANFI. Poichè il Sottosegretario ha accennato a delle titubanze da parte del Ministero, vorrei cercare di superare tali perplessità. Esse derivano dal fatto che una leggina come la presente, una volta approvata, porterebbe con sè non solo analoghe richieste per il passaggio in altri ruoli degli insegnanti, ma ingenererebbe una rivoluzione in tutto il campo della pubblica Amministrazione. Io credo che quest'ultima osservazione, per quanto fondata, non debba essere considerata da noi come determinante, dato che noi consideriamo la funzione scolastica, come unitaria. Dal maestro elementare al professore universitario la funzione scolastica infatti, è unica; si tratta cioè di ammaestrare entro un certo determinato limite di sapere i ragazzi perchè possano via via procedere nella ricerca e nello studio. La funzione è la stessa; ciò che muta è il carattere, il quantitativo del sapere insegnato. Perciò, io insistevo affinchè rimanesse sempre il periodo di prova che è rappresentato dallo straordinario, e che ha come scopo di dimostrare non che l'insegnante sia capace di insegnare, ma che è padrone della materia che deve insegnare. Quindi mi pare che i riferimenti alle altre Amministrazioni non debbano preoccuparci. Se la Commissione fosse d'accordo nel votare la presente proposta con le restrizioni che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito, il principio che attraverso il provvedimento vorrebbe a prender corpo sarebbe unicamente quello dell'identità di funzione degli insegnanti; verremmo, pertanto, a sciogliere l'insegnamento da quella schematizzazione di ruoli e di gradi, in cui esso è costretto per ragioni di amministrazione.

DE SANCTIS. Vorrei esprimere il mio dissenso circa l'osservazione fatta da quei colleghi, i quali hanno affermato che la funzione del professore universitario è sostanzialmente uguale a quella degli altri insegnanti. La funzione degli insegnanti in qualsiasi scuola è sacra; ma la funzione degli insegnanti universitari si differenzia sostanzialmente da quella di tutti gli altri. Gli insegnanti univer-

sitari debbono far progredire la scienza, ed insegnare a far criticare quello che essi stessi dicono dalla cattedra. Tale è, in sostanza, il loro metodo: far progredire la scienza, insegnare a far progredire la scienza, insegnare a criticare. È una funzione altissima e nobilissima riservata ad essi, che costituisce la grandezza e l'importanza dell'insegnamento universitario.

MAGRÌ. Le osservazioni del Presidente, in verità, mi avevano ingenerato una momentanea perplessità. Credo, peraltro, di aver superato tale stato d'animo e di poter aderire alle considerazioni del collega Banfi.

Se anche la presente leggina rappresentasse una rivoluzione, non bisogna aver paura di una rivoluzione, se ciò significa l'affermazione di un principio di giustizia. Ora nella carriera dell'insegnante l'anzianità non determina un cambiamento di funzione. Se venti anni di anzianità dovessero determinare la promozione dell'insegnante di scuola media ad insegnante di università, allora il principio non andrebbe accolto. Ma l'insegnante di liceo dopo quarant'anni di carriera rimane sempre insegnante di liceo. Non altrettanto avviene nelle altre carriere impiegate e nella carriera della Magistratura. È chiaro che se il principio, che affermiamo per gli insegnanti, volesse essere esteso, ad esempio, alla magistratura, si lamenterebbero degli inconvenienti, dato che il cancelliere il quale dopo venti anni di servizio ottiene una laurea e vince un concorso, dovrebbe essere immesso nei più alti gradi della magistratura. Ma è evidente che tale soluzione non può essere ammessa.

Per quanto concerne gli insegnanti la soluzione è del tutto diversa. Si tratta soltanto del riconoscimento, ai fini della carriera, di un servizio che è stato espletato in funzioni sostanzialmente analoghe, sia pure di grado inferiore. Ecco, perchè ritengo che possiamo votare il presente disegno di legge tranquillamente anche prevedendo la sua possibile estensione ai gradi successivi dell'insegnamento, ma senza dover temere una estensione ad altri campi della pubblica amministrazione.

LOVERA, *relatore*. Debbo ancora dare un chiarimento. Sono d'accordo anche io che non si debbano nutrire eccessive preoccupazioni, dato che i benefici, di cui abbiamo finora parlato, vengono consentiti solo nell'ambito

della scuola. Quanto alla analogia tra la situazione dei maestri elementari che passano alla scuola media e quella dei professori di ruolo *B* che passano nel ruolo *A* e degli insegnanti di liceo che passano all'università, bisogna tener conto di una differenza. Il collega Magri chiedeva quale è il trattamento riservato ai professori di ruolo *B* che passano al ruolo *A*. Il trattamento è il seguente: gli anni di servizio prestati nel ruolo *B* vengono considerati prestati nel ruolo *B*, ma non nel ruolo *A*. Altrimenti a tutti converrebbe tentare il concorso più facile, per il ruolo *B*, e, dopo aver ultimata la preparazione con largo margine di tempo, dare il concorso per il ruolo *A*. Ricordo, inoltre, che la differenza tra ruolo *A* e ruolo *B* consiste nel fatto che in quest'ultimo grado la carriera è più lenta, perchè inizia dal grado undecimo. Per gli insegnanti di università bisogna ricordare che la carriera inizia, invece, al grado settimo. L'insegnante elementare non arriva a tale grado; l'insegnante di scuola media vi arriva a 50 anni. Quindi l'insegnante di scuola media che vince il concorso per l'università non ricomincia la carriera tornando indietro, dal momento che inizia con il grado settimo.

Non dobbiamo, perciò, credere che con questa legge beneficiamo eccessivamente gli insegnanti elementari nei confronti degli altri.

Osservo, poi, che con l'emendamento suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, inteso a limitare il riconoscimento alla metà del servizio prestato e ad un massimo di anni 5, si ottiene anche lo scopo di stimolare gli insegnanti a tentare al più presto il passaggio alla scuola media: e ciò risulta opportuno, dato che dopo un lungo periodo di insegnamento in un determinato tipo di scuola si perde la capacità ad adattarsi ad una funzione che, se non è completamente diversa, presenta, tuttavia, alcune caratteristiche nuove.

Per queste ragioni a me pare che possiamo con tutta tranquillità votare il disegno di legge.

BANFI. Desidero dire qualche parola a proposito di quanto il senatore De Sanctis ha detto poco fa. Il professore universitario insegna qualche cosa che altri non insegnano, vale a dire la ricerca scientifica; però il fatto che egli insegni la ricerca scientifica fa sì che egli appartenga ognora alla categoria ampia

di coloro che insegnano. Quando noi vogliamo onorare il professore universitario lo chiamiamo « maestro »; in questo suo esser maestro sono compresi, infatti, il suo lungo travaglio personale per la ricerca scientifica e l'altro compito non dico più alto, ma più umano, che consiste nel dare a tutti i giovani che gli stanno attorno i mezzi per la ricerca scientifica.

E vorrei dire anche una parola a difesa degli altri insegnanti. Il professore di liceo o di scuola media che insegna nella sua scuola non ripete quelli che altri hanno detto. Se è veramente insegnante, egli rinnova il suo insegnamento ad ogni istante, interpreta i dubbi dei giovani, risponde trasformando il sapere, che anche egli ha imparato, in un sapere vivente. L'insegnante elementare che si trova dinanzi ai bimbi, i quali vedono in maniera confusa il mondo delle cose, delle persone, delle parole, che non sanno neanche il significato delle parole stesse, dà ad essi gli elementi per la successiva ricerca che sarà il compito della intiera loro vita.

Onorevole De Sanctis, nessuno più di lei è atto a celebrare l'importanza, la grandezza, la purezza della ricerca scientifica come tale, perchè nessuno più di lei ha dedicato la vita, tutte le proprie forze a questa ricerca; ma io penso che nessun elogio più grande ella possa aver ricevuto che quello di essere chiamato « maestro », cioè l'elogio di quanti hanno da lei imparato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dobbiamo ora passare all'esame degli emendamenti.

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire all'inciso « in ragione di due terzi » l'altro « in ragione della metà e con un massimo di anni cinque ». Il relatore ritiene, invece, che per questo emendamento sarebbe più rispondente la formula « in ragione della metà e su un massimo di dieci anni ».

Comprendo il motivo che ha indotto il collega Lovera a proporre questa nuova formulazione. Egli infatti teme che l'emendamento della Commissione finanze e tesoro possa essere inteso nel senso che i cinque anni indicati siano cinque anni di servizio prestato, non cinque anni di servizio riconosciuto. Senonchè osservo che anche la formulazione, da lui proposta, è

equivoca, in quanto può far credere che si ammette un beneficio di dieci anni.

Propongo, quindi, il seguente nuovo testo:

*Articolo unico.*

Agli effetti della carriera e dello stipendio, dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è riconosciuto, in ragione della metà su un massimo di dieci anni, il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B* o degli istitutori dei convitti nazionali.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario.

Lo metto ai voti. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bianca Bianchi ed altri: « Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali » (N. 1899)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bianca Bianchi ed altri: « Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali ».

**MERLIN ANGELINA, relatore.** Darò alla Commissione i chiarimenti che mi sono stati rimessi dalle colleghe interessate, allo scopo di illuminare ulteriormente gli onorevoli colleghi sui termini della questione.

Ricordo, anzitutto, che il titolo accademico delle ex insegnanti di pedagogia veniva conseguito dopo quattro anni di studio nell'Istituto superiore femminile di magistero di carattere universitario, al quale si accedeva con una licenza media superiore.

Non è quindi da confondersi con i diplomi rilasciati dalla scuola di pedagogia, scuola di perfezionamento per i maestri, che abilitava alla direzione didattica nelle scuole elementari.

Il diploma di pedagogia degli Istituti superiori di Magistero dava adito ai corsi per l'insegnamento della pedagogia nelle scuole normali, come la laurea di filosofia. Se si volesse obiettare che il diploma non è equivalente alla laurea, si può rispondere che è bensì vero che nei concorsi la valutazione numerica era minore per il diploma, ma v'è da osservare che l'aver vinto in tali condizioni, compensando cioè con l'esame la minore quotazione dei titoli, attesta la capacità e la seria preparazione delle diplomate.

In secondo luogo, faccio presente che le insegnanti di pedagogia, proprio per effetto di tali concorsi in gara con i laureati, avevano conquistato i loro posti di ruolo, e quindi uno stato giuridico che assicurava loro la carriera nel ruolo *A*.

Detto stato giuridico ha come elemento essenziale la inamovibilità, per la quale le insegnanti in questione non potevano essere nè licenziate, nè retrocesse. Qualsiasi affermazione diversa urterebbe contro il principio dello stato giuridico, tutt'ora vigente per le insegnanti.

Ora, la legge Gentile retrocesse le insegnanti predette in quanto diplomate dal Magistero dal ruolo *A* al ruolo *B* (Regio decreto 6 giugno 1923, n. 1413) per soppressione di cattedre e per l'abbinamento della filosofia con la pedagogia.

Tale provvedimento, preso in base ai « pieni poteri », ledeva diritti acquisiti legalmente; in più violava il principio della irretroattività della legge. (Si richiama, al riguardo, una sentenza del Consiglio di Stato, emessa in data 5 maggio 1949, in cui è dichiarata la irretroattività di un provvedimento inteso a svalutare lauree e diplomi conseguiti prima del 1924).

A danno delle interessate si è compiuta, quindi, una palese ingiustizia poichè per altre diplomate di Magistero sono stati ammessi abbinamenti, senza richiedere titoli specifici ed è stata ammessa la conservazione del ruolo *A* di origine. Per esempio: le insegnanti di storia

nelle scuole normali, passarono ad insegnare anche italiano, senza diploma specifico e reciprocamente. Se ciò è stato fatto anche per altre materie, perchè non è stato ammesso anche per la pedagogia? Tanto più che il regolamento, di cui al *Bollettino ufficiale* 2 novembre 1911, pag. 3593, stabilisce che «nel caso di riunione di insegnamenti è ammesso il titolo di abilitazione, corrispondente anche ad una sola delle discipline abbinata».

Alle insegnanti di pedagogia fu invece imposto un esame, se volevano passare alle nuove cattedre di filosofia, ma i posti a disposizione, che prima erano in numero di circa 200, furono ridotti a 60; quindi anche se tutte le 200 professoresse fossero state assolutamente meritevoli, 140 necessariamente dovevano essere eliminate. Eliminazione, dunque, e non prova atta a dimostrare la capacità; e in alcun modo si poteva riconoscere il diritto a privare di una condizione economica chi se l'era conquistata con un esame già sostenuto in gara con i laureati della facoltà di filosofia, sotto la medesima Commissione che li incluse in un'unica graduatoria.

Insomma, per le interessate vi è stata una vera e propria retrocessione, che nessun regolamento o legge per i dipendenti statali contempla. Il fatto appare tanto più inaudito, in quanto in altri casi di soppressione di corsi, con palese incoerenza, invece di una retrocessione si è attuata una elevazione, che ha portato, ad esempio, i maestri elementari, mediante un semplice «colloquio» a passare dal ruolo *C* al ruolo *B* (scuole secondarie), pur non essendo forniti nè di laurea, nè di diploma di istituto superiore, ma di una sola licenza normale, purchè avessero insegnato per tre anni nel corso popolare.

Lo stesso dicasi per le insegnanti di lavoro femminile nelle scuole normali (ruolo *C*) fornite di solo diploma di maestra elementare, le quali, in seguito all'abolizione delle cattedre di lavoro, non sono state retrocesse, sono anzi salite al ruolo *B*, quali professoresse di italiano storia e geografia, insegnamenti per i quali non avevano alcun titolo specifico.

Si aggiungano a questi esempi quello di alcune insegnanti di calligrafia di ruolo *C*, passate ad insegnare lettere.

Inoltre altri insegnanti di disegno e calligrafia, rimasti senza cattedra, passarono a uffici diversi, mantenendo il loro ruolo di origine e non furono retrocessi.

Concludo, quindi insistendo sul fatto che il caso delle insegnanti di pedagogia è sicuramente unico e non può, quindi, essere invocato come «precedente» da nessuna categoria di di insegnanti o di impiegati; unico sotto lo aspetto morale ed unico sotto l'aspetto economico.

Si noti inoltre che l'onere, che il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe sopportare, è minimo, dato il numero esiguo delle persone che verrebbero a beneficiare del presente provvedimento.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiarire il punto fondamentale della questione, allo scopo di impedire che la discussione si prolunghi eccessivamente. I nostri dubbi, altra volta, nascevano da ciò: era sembrato un fatto negativo che queste professoresse ammesse a suo tempo a superare un esame mediante il quale sarebbero state mantenute nella cattedra, non avessero superato l'esame, o non l'avessero addirittura affrontato. In questo caso la sanzione attuale, a distanza di 30 anni, sarebbe venuta tardivamente a coprire una deficienza; e ciò appariva strano, per non dire altro. Il secondo dubbio era che il presente caso potesse costituire un precedente per altri insegnanti, i quali volessero analogamente essere trasferiti dal ruolo *B* al ruolo *A*.

Circa il primo dubbio vi sono stati adesso i chiarimenti da parte della relatrice, volti a rammentare che quando la riforma Gentile fece obbligo a queste insegnanti di superare le prove, contemporaneamente furono diminuiti i posti di ruolo, le cattedre cioè di pedagogia e morale a cui le docenti erano adibite.

La conseguenza ovvia fu che solo una parte di queste insegnanti potè mantenere la cattedra; l'altra parte fu degradata, dato che si trattava di un vero e proprio secondo concorso a cui erano chiamate coloro le quali avevano già vinto un precedente concorso, munite del titolo allora valido di diploma di pedagogia e morale, in concorrenza con i laureati in filosofia.

Il secondo dubbio verteva sul fatto se questo provvedimento potesse costituire, o meno, un



precedente. È chiaro che esso non può costituire un precedente, giacché non esiste nessun altro caso analogo, trattandosi di una categoria colpita da una sciagura singolare. Per le altre categorie è avvenuto, invece, che i professori di italiano o quelli di matematica furono chiamati ad insegnare materie affini senza superare prova alcuna; analogamente i professori di storia furono chiamati ad insegnare anche la filosofia e i professori di filosofia ad insegnare storia; e tutti sappiamo quali difficoltà incontrarono e quali resistenze insorsero anche per le differenze di *forma mentis*.

Tutto ciò avvenne, quindi, senza riduzioni di cattedre; e nessuno fu degradato. Invece queste insegnanti di pedagogia e morale ebbero la singolarissima avventura di essere le sole colpite dal duplice provvedimento, quello che le sottoponeva ad una prova e contemporaneamente l'altro che riduceva i posti di ruolo.

Dico questo allo scopo di informare adeguatamente la Commissione; ed è su questi due fatti nuovi che la discussione dovrebbe vertere, perchè per tutto il resto il dibattito può considerarsi esaurito.

TOSATTI. Sono favorevole all'accoglimento della richiesta di questi insegnanti anche perchè, come accennava il nostro Presidente, non può crearsi in alcun modo un precedente, trattandosi di una conseguenza di una legge del 1923. Non esiste, quindi, la possibilità di casi simili. Inoltre, le anzidette insegnanti avevano fatto un vero e proprio esame di filosofia, come ricordava sempre il Presidente. Per di più credo che in questo concorso giocasse anche la preferenza filosofica personale del Ministro, in quanto è fuor di dubbio che in quella occasione ebbero larga parte le rivalità pedagogiche fra Credaro e Gentile. Gentile riteneva evidentemente che quel titolo, preso in quella tale scuola, fosse insufficiente, e può essere che avesse ragione; ma non vedo per quale causa alcune insegnanti dovessero essere sacrificate in maniera così grave.

D'altra parte, il presente provvedimento non può costituire un precedente, perchè si riferisce alla riforma Gentile; si tratta, in sostanza, di provvedere alla sistemazione di una vecchia questione. Penso, quindi, che si possa approvare il provvedimento, soprattutto in considerazione dei dati esposti dal Presidente.

LOVERA. Faccio osservare che il confronto tra l'ingiustizia che avrebbero subito questi insegnanti e il trattamento riservato, invece, ad altri che vennero ammessi ad insegnare materie, che non costituivano la loro cattedra d'insegnamento precedente, non è esatto; se all'insegnante di italiano, si consentì di insegnare il latino, se all'insegnante di matematica si consentì di insegnare la fisica, ciò è stato fatto perchè si è riconosciuto a costoro un titolo di studio tale da metterli in grado di potere impartire l'insegnamento di altre materie.

Esiste, invece, una differenza tra laurea e diploma; occorre, poi, considerare il diverso criterio al quale erano informati la scuola normale e l'Istituto magistrale, i quali avevano finalità diversa. La scuola normale aveva una funzione puramente di preparazione professionale, mentre all'Istituto magistrale era riconosciuta una finalità culturale e non professionale.

Inoltre rilevo che se questo provvedimento ripara ad una ingiustizia, interviene soltanto per sette persone, dato che tutti gli altri sono andati in pensione con il grado ottavo.

Queste sette insegnanti, invece, hanno già avuto il beneficio del grado settimo, ed adesso noi concederemmo loro l'ulteriore vantaggio di immetterle nel grado sesto, con un trattamento, quindi, affatto diverso da quello riservato agli altri.

Credo, pertanto, che convenga lasciare queste sette insegnanti nelle stesse condizioni delle altre, in luogo di creare una ingiustizia nelle ingiustizie.

FILIPPINI. Tutti i particolari di fatto che sono stati forniti poc'anzi dalla relatrice, e dal Presidente, mi sembra incidano nella questione pregiudiziale di principio. Se non vado errato queste insegnanti nella loro domanda dimostrano di possedere un fondamento di giustizia e di diritto che deve essere loro riconosciuto. In definitiva, si tratta di insegnanti che erano riuscite ad entrare nel ruolo A; e nulla vale il dire al riguardo che il titolo da esse posseduto era il diploma, mentre dopo l'abbinamento dell'insegnamento della pedagogia e della filosofia si richiese la laurea. Queste insegnanti, sia pure con titolo diverso, avevano partecipato a un concorso, si erano sottoposte ad una prova di esame ed in base

ai risultati del concorso erano entrate in questo ruolo. Successivamente fu abolito un certo numero di cattedre; ma tale abolizione non doveva risolversi in una punizione per coloro che erano già pervenute al ruolo A. Evidentemente queste insegnanti potevano contare ormai su un diritto quesito, per modo che non potevano essere nè licenziate, nè retrocesse. Il fatto, invece, di averle retrocesse al ruolo B è una ferita al buon diritto che queste insegnanti avevano conseguito di permanere in quel determinato luogo con quelle determinate conseguenze, sia di carattere didattico, sia di carattere economico, e soprattutto di carattere economico.

A mio avviso, la posizione di diritto è così evidente che mi meraviglia che queste insegnanti non abbiano ricorso immediatamente al Consiglio di Stato; ma tale loro atteggiamento remissivo è dovuto soltanto al fatto che in quell'epoca vi era assai poco da sperare.

Per queste considerazioni di fatto e di diritto, dato che si tratta di un numero limitato di persone, trovo che da parte della Commissione non si possa fare a meno di accogliere la presente proposta di legge; nè penso che si tratti di instaurare un precedente pericoloso o *contra legem*: se domani altre persone si troveranno in analoghe condizioni, noi dovremo riconoscere anche il loro buon diritto.

DELLA SETA. Dopo i chiarimenti dati dell'onorevole Merlin e dopo le delucidazioni date dal Presidente, in verità non ci sarebbe bisogno di altra parola; vorrei, tuttavia, aggiungere alcune considerazioni. Se non aderissimo al presente disegno di legge, la mia coscienza sarebbe turbata da tre preoccupazioni, la prima di carattere etico-giuridico, la seconda di carattere etico-politico, la terza di carattere didattico. Queste insegnanti hanno partecipato a un pubblico concorso, ove sono riusciti vincitrici in concorrenza ai laureati di filosofia, sono state giudicate dalla stessa Commissione esaminatrice, sono state poste nella stessa graduatoria; dunque, una volta che sono riuscite vincitrici del concorso, hanno conseguito un diritto di cui non possono essere defraudate, hanno acquistato uno stato giuridico. Ora, come si fa a non riconoscere tale diritto quesito?

Ci dobbiamo convincere che questo diritto va rispettato, perchè le suddette insegnanti

hanno sostenuto un concorso e sono riuscite vincitrici. Nè, d'altra parte, si può affermare che coloro i quali sono provvisti della laurea, abbiano un titolo maggiore perchè questa differenza è stata superata dal fatto che coloro i quali sono forniti di altro titolo hanno vinto un concorso.

Circa il secondo punto, osservo: perchè queste insegnanti si trovano in queste condizioni? Perchè Gentile volle riformare la scuola; io non sono tra coloro i quali credono che per il fatto che una legge sia stata fatta dal fascismo essa non possa essere buona; ma Gentile ha voluto sopprimere una particolare cattedra d'insegnamento e noi oggi, in Repubblica, ci dobbiamo preoccupare se sia stato rispettato il buon diritto. Se Gentile ha fatto male, *parce sepulto*; ma noi repubblicani, in regime repubblicano, ci dobbiamo preoccupare di ciò che il regime fascista ha decretato di ingiusto.

Terzo punto: signori miei, io so che cosa siano la filosofia e la pedagogia; ma non ci dobbiamo irrigidire in questo criterio se, cioè, si possa insegnare senza sapere di filosofia. Queste insegnanti hanno studiato filosofia, tanto è vero che hanno affrontato degli esami di filosofia, che hanno superato, e, pertanto, la forma è salva.

Inoltre vi è un'ultima considerazione da fare. Se la Commissione, in buona coscienza, potesse dire di essersi attenuta costantemente ad un criterio rigido, nel senso di avere evitato tutte le sanatorie, si potrebbe non deflettere anche in questo caso. Ma poichè ciò non è stato, e poichè siamo andati avanti a forza di sanatorie, non comprendo le ragioni per le quali dobbiamo essere così severi verso poche insegnanti che insistono perchè venga loro riconosciuto un diritto quesito? Perciò in piena coscienza voterò a favore del provvedimento di legge.

MAGRÌ. Sono favorevole al presente disegno di legge; aderisco a molte delle considerazioni fatte dal collega Della Seta. Debbo, però, dire che qui non è il caso di sanatoria, dal momento che si tratta, invece, di una questione di diritto e di equità; di diritto in quanto, come bene ha illustrato il collega Filippini, queste insegnanti avevano vinto un concorso che dava loro il posto di gruppo A o corrispondente

al gruppo A; di equità, perchè quando il collega Lovera ricorda che costoro furono passate ad altre cattedre in base al loro titolo di studio, non bisogna dimenticare che si commise una ingiustizia, dato che talune docenti erano retrocesse ad un gruppo inferiore. Pertanto, penso che si debba rendere giustizia a queste insegnanti.

CERMIGNANI. Voterò a favore di questo disegno di legge senza alcuna perplessità, senza le perplessità manifestate dal senatore Lovera, perchè noi dobbiamo riparare ad una ingiustizia commessa in regime fascista. Vorrei anche dire che dovremo affermare il principio che si possono fare tutte le riforme che si vogliono, senza ledere, però, gli interessi di coloro che sono già nell'ambito statale, siano essi insegnanti o funzionari. Non vorrei infatti, onorevole Sottosegretario, che la nuova riforma che verrà presto al nostro esame possa creare un secondo terremoto, analogo a quello creato dalla riforma Gentile.

LAMBERTI. Sono in linea di massima favorevole a questo disegno di legge; vorrei, però, richiamare l'attenzione della Commissione su un problema relativo all'inquadramento di questi insegnanti, ai quali riconosciamo il diritto al recupero di una posizione e di un titolo che avevano perduto. Questi insegnanti, in effetti, ritorneranno in nel loro scorcio di carriera scolastica alla cattedra originaria; ora io proporrei che, pur rimanendo in quell'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie in cui presentemente si trovano, la loro posizione giuridica fosse *ad personam*.

PRESIDENTE. In risposta al quesito del senatore Lamberti do il seguente chiarimento: queste insegnanti rimarranno nel posto dove si trovano; gli effetti giuridici, infatti, sono quelli che si riferiscono al loro inquadramento, e gli effetti economici avranno vigore da una certa data in poi, e sono quelli relativi agli emolumenti.

BANFI. Non ho bisogno di dire che voterò favorevolmente; vorrei solo ricordare che nel caso presente si tratta di rimediare ad una ingiustizia commessa; e non vi è dubbio che noi possiamo rimediare solo in parte, perchè molte di queste insegnanti sono morte o in pensione.

Però nei confronti almeno di quelle che sono ancora in servizio, noi dobbiamo loro una doverosa riparazione. Che sia stata commessa una ingiustizia è evidente; queste insegnanti avevano vinto il concorso, raggiunto un giusto grado allorchè sono state retrocesse ad un grado inferiore, con conseguenze che hanno pesato su tutta la loro carriera. Dobbiamo, dunque, portare rimedio ad una ingiusta situazione; e per questo riguardo la nostra opera si riattacca alla lotta sostenuta dalla vecchia Federazione degli insegnanti della scuola media, schiacciata sotto la dittatura fascista, la quale per lunghi anni ha tenuto vivo nel cuore degli italiani il pensiero di una scuola libera e democratica. Anche per queste ragioni, ricordando tutti i colleghi scomparsi, che in questo momento sono presenti al nostro pensiero, voterò con soddisfazione il presente disegno di legge.

DE SANCTIS. Sono d'accordo con quanto detto dai precedenti oratori, che si tratta, cioè, di una ingiustizia commessa, a cui occorre portare rimedio. La legge Gentile, negava, nei confronti di queste insegnante un principio di giustizia; commetterei però un atto di viltà se non riconoscessi che, mentre deploro l'ingiustizia commessa, convengo con lo spirito della riforma Gentile, perchè io penso che la pedagogia non abbinata al pensiero filosofico sia una materia inutile. Questo me lo insegna anche l'esperienza personale.

PRESIDENTE. Riacciandomi alle dichiarazioni del senatore De Sanctis dirò che effettivamente il duro trattamento di cui furono vittime le insegnanti di pedagogia e morale fu la conseguenza di fatto di una questione di principio che aveva una grande nobiltà, la riforma dell'Istituto magistrale compiuta dalla legge Gentile. Questa riforma si ispirava ad un principio, che conseguiva da lunghissimi ed elevatissimi dibattiti dottrinali intesi a rinnovare il modo di concepire la pedagogia e l'insegnamento della pedagogia. Perciò, mentre da una parte la nostra Commissione credo che faccia bene a riconoscere che qui vi fu una ingiustizia alla quale conviene riparare, d'altra parte sono particolarmente lieto che, con le sue nobili parole, il professore De Sanctis abbia voluto rendere omaggio all'ispirazione dottri-

nale della riforma, che merita tutte la nostra deferenza.

Metto ai voti l'articolo 1.

Art. 1:

Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, che per effetto dell'articolo 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo *B*, vengono riassunte nel ruolo *A* a tutti gli effetti giuridici senza interruzione ed a quelli economici a partire dalla data data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo

stanziamento inserito al capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-1952.

Faccio notare che questo articolo 2 dà piena soddisfazione al rilievo della Commissione finanze e tesoro, la quale lamentava che mancasse l'indicazione della fonte per la copertura. Con questo articolo 2 viene infatti, individuata la fonte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.